



COMUNE DI ROSTA

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE ECONOMICA ANNO 2021

L'anno 2021, addì otto del mese di novembre, presso la sala Giunta del Comune di Rosta si sono riuniti i signori:

PARTE PUBBLICA

Bonito d.ssa Michelina – in qualità di Presidente della delegazione di parte Pubblica

E

PARTE SINDACALE

Foggiato Emanuela – dipendente comunale - RSU
Sibilla Maria – dipendente comunale – RSU
Colonna Ernesto - rappresentante di zona della FP CGIL
Bua Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L.

PREMESSO CHE

le parti hanno definito in ultimo, nella riunione del 14 luglio 2021, la possibilità di inserimento, nel fondo, dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL del 21.05.2018.

le parti accertata la capacità di spesa dell'Ente e al contempo la necessità di rispettare l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, hanno convenuto di ridurre la percentuale massima dell'1,20% in misura proporzionale all'inserimento della RIA (parte stabile/parte variabile) del dipendente cessato nel corso dell'anno 2020.

alla formazione del citato accordo sono state invitate, all'inizio della procedura contrattuale, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale del comparto funzioni locali del 21.05.2018 nonché le RSU aziendali e che la UIL. F.P.L. e la CGIL Locali sono state presenti fino al termine dei lavori;

la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 92 del 25.10.2021 ha approvato il suddetto accordo, autorizzando il presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

il Revisore del Conto, in data 18.10.2021 prot. n. 6194 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall'accordo in oggetto con i vincoli del bilancio, nonché all'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 e dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

Le parti convenute prendono atto che nell'ente è in vigore, per il triennio 2019-2021, il contratto integrativo decentrato (CID) stipulato in data 1° agosto 2019. A tal fine, richiamato il precedente contratto collettivo decentrato integrativo si concorda la durata annuale del presente accordo riguardante i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 4 lett. a) del CCNL 21.05.2018.

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente contratto decentrato integrativo dell'Ente formato da n. 5 articoli.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto integrativo aziendale disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. a) del CCNL 21.05.2018, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina concordata, per il triennio 2019-2021, con il contratto decentrato integrativo del 1° agosto 2019.

Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato del Comune e, nei limiti della compatibilità, al personale a tempo determinato.

Il presente contratto concerne, pertanto, la parte economica per l'anno 2021 e per quanto non espressamente disposto deve intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti nonché dal contratto integrativo decentrato (CID) stipulato in data 1° agosto 2019 con validità per il triennio 2019-2021.

ART. 2 - RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ

I criteri per la suddivisione del fondo per le risorse decentrate anno 2021 formano oggetto della presente contrattazione che ha come obiettivo principale quello della valorizzazione del personale e di una più efficiente organizzazione dell'Ente.

Le parti convenute prendono atto dell'ammontare del fondo, come definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 138 del 05.07.2021, destinato a remunerare il salario accessorio risultante dagli allegati prospetti, e di seguito sintetizzato:

Anno 2021

RISORSE STABILI (nel tetto)	€	34.253,50
RISORSE VARIABILI (nel tetto)	€	3.031,66
TOTALE FONDO NEL TETTO	€	37.285,16
TOTALE FONDO EXTRATETTO	€	12.674,38
TOTALE FONDO	€	49.959,54

Le risorse stabili sono così costituite:

Risorse nel tetto

- a decorrere dall'anno 2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato di €. 33.904,32 ex art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ora art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018;
- a decorrere dall'anno 2021, dall'importo corrispondente alla frazione di RIA del dipendente cessato nel corso dell'anno 2020 di €. 349,18 (art. 67 c. 2 lett. c).

Risorse extra tetto

- a decorrere dall'anno 2019, da un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatario del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del suddetto CCNL pari a complessivi € 1.497,60;
- da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono pari a €. 982,15 e sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b del CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili sono invece costituite:

Risorse nel tetto

- dall'importo di €. 2.769,68 ex art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 (0,98% del monte salari anno 1997);
- dall'importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA cessati anno 2020 di €. 261,98 ex art. 67, c. 3, lett. d) del CCNL 21/05/2018

per Bando

Risorse extra tetto

- dall'importo di €. 499,13 ex art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018 (economie di parte stabile fondo anno precedente);
- dall'importo di €. 1.188,16 ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018 (economie fondo straordinario);
- dall'importo di €. 477,34 ex art. 1, c. 870, della L. 178/2020 (risparmio ticket);
- dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizione di legge per €. 8.030,00.

Queste ultime sono costituite in particolare dagli incentivi per previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dagli incentivi per recupero evasione IMU e TARI previsti dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145 del 30/12/2018. I criteri di ripartizione sono stati concordati nel CID 1.08.2019 e recepiti nei rispettivi regolamenti approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 94 del 5.09.2019 e n. 100 del 12.09.2019.

ART. 3 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2021

In conformità al disposto dell'art. 67, comma 1 e 67, comma 2, lett. b), del CCNL del 21.05.2018, le risorse stabili quantificate per l'anno 2021 in €. **36.733,25** sono gravate delle seguenti voci di destinazione:

- A. €. 15.233,79 quale fondo per progressioni economiche ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018;
- B. €. 8.492,70 per la corresponsione dell'indennità di comparto ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018.

RISORSE STABILI € 36.733,25	UTILIZZO
Fondo per le progressioni economiche ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018	€. 15.233,79
Indennità di Comparto ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018	€. 8.492,70
Totale destinazioni	€. 23.726,49
Quota residua	€. 13.006,76

RISORSE VARIABILI

Le risorse totali da imputare sul fondo anno 2021 ammontano complessivamente ad €. **13.226,29** come da tabella che segue:

Economie di parte stabile fondo anno precedente art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018	€. 499,13
Economie fondo straordinario art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018	€. 1.188,16
Art. 1 c. 870 della L. 178 del 30/12/2020 risparmio buoni pasto	477,34
Art. 67 c. 3 lett. d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA cessati anno 2020	261,98
Integrazione 0,98% del monte salari anno 1997 art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018	€. 2.769,68
Art. 67 c. 3 lett c) risorse da specifiche disposizioni di legge:	
Incentivi per funzioni tecniche	€. 6.360,00
Incentivi al personale del settore entrate art. 1 comma 1091 legge di bilancio 2019	€. 1.670,00

per Basso

Totale risorse variabili	€. 13.226,29
Risorse stabili residue	€. 13.006,76
Totale risorse imputate sul fondo 2021	€ 26.233,05

ART. 4 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE - ANNO 2021

Le risorse confluite nel fondo di parte variabile relative gli incentivi per funzioni tecniche e al personale del settore entrate per complessivi € 8.030,00 sono stimate e sono disciplinate da apposite normative contenute nei relativi regolamenti comunali.

Le risorse residue pari ad **€. 18.203,05** vengono ripartite nel rispetto dei seguenti criteri e destinazioni con riferimento alla disciplina già concordata nel contratto integrativo decentrato triennio 2019-2021, tenendo conto che le indennità previste dalle lett. da a) a e) sono finanziate con la parte stabile delle risorse residue.

- A. Per l'indennità prevista per le qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale, di cui all'art. 17 – comma 2 lettera "i" del CCNL 1.4.1999 ora art. 68, comma 2, lett. e) e art. 70 quinquies del CCNL 21.5.2018, si conferma il riconoscimento ai 3 addetti in possesso della relativa qualifica la somma pro capite annua, di €. 300,00, rapportata al tipo di rapporto di lavoro e al riconoscimento della nomina da parte della Prefettura (art. 14 CID 2019/2021).
- B. L'indennità di rischio, prevista dall'art. 68, comma 2, lett c) e art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, è riconosciuta all'unico operatore tecnico nella misura di € 1,63 giornaliera, quantificata in teorici €. 358,60 (calcolati su 220 giorni di presenza in servizio e confermando la disciplina dell'art. 13 del CID 2019-2021).
- C. L'indennità di maneggio valori ex art. 68, comma 2, lett. c) e art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, è riconosciuta all'economista comunale addetto al maneggio denaro nella misura di €. 1,36 giornaliera sulla base del secondo scaglione previsto nell'art. 13 del CID, quantificata in teorici €. 299,20 (calcolati su 220 giorni teorici di presenza in servizio).
- D. L'indennità di reperibilità è riconosciuta ai dipendenti addetti ai servizi demografici nella misura di €. 3,79 giornalieri, tenuto conto della maggiorazione del 10%, quantificata in teorici €. 197,08 (calcolati su 52 giorni teorici annuali e a conferma dell'art. 15 del CID).
- E. L'indennità che compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 quinquies del CCNL 2018, è riconosciuta ai vigili in servizio nella misura di €. 1,50 giornalieri, quantificata in teorici €. 330,00 pro-capite annui (calcolata su 220 giorni teorici di presenza in servizio).
- F. La somma residua di €. 15.878,17 è destinata ad incentivare la performance individuale e collettiva dei dipendenti a tempo indeterminato e, nei limiti della compatibilità, di quelli a tempo determinato. Le risorse destinate a tale incentivo saranno, comunque, determinate a consuntivo, a conclusione dell'erogazione delle indennità e dei compensi elencati in precedenza e accertato il rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

I criteri di erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale, sono quelli previsti nel contratto integrativo decentrato per l'anno 2011, stipulato in data 26.04.2012.

Con riferimento alla performance individuale rimane confermato quanto previsto dall'art. 9 "Differenziazione del premio individuale" del CDI 2019/2021, ai sensi del quale ciascun responsabile di servizio individua, motivando adeguatamente, il 10% dei dipendenti, e comunque almeno una unità, cui assegnare una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente secondo la metodologia di valutazione in atto. Il servizio amministrativo/segreteria generale, ai fini del calcolo del 10%, è considerato composto da due servizi.

per Bando


ART. 5 – NORMA FINALE

Rimane fermo ogni altro criterio previsto per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva di cui all'allegato B) del Contratto integrativo decentrato triennio 2019/2021.

Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica

BONITO Dott.ssa Michelina – Presidente




Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentate dai signori:

BUA Renato - U.I.L. F.P.L.




COLONNA Ernesto - FP C.G.I.L.



La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente dei signori:

FOGGIATO Emanuela - R.S.U.



SIBILLA Maria - R.S.U.

